CAMERA DEI DEPUTATI N. 1102

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Norme per la rimozione del relitto della motonave *Stabia I* naufragata nelle acque prospicienti il porto di Salerno

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I motivi che ispirano la presente proposta di legge che si sottopone alla vostra valutazione sono molteplici ma, tra essi, uno è decisamente prioritario: far piena luce sul sinistro marittimo che interessò la motonave *Stabia I,* giacché in questo caso il concorso delle umane responsabilità con il cosiddetto *Act of God* fu letale per numerosi marinai imbarcati.

L'affondamento della motonave il 4 gennaio 1979 nelle acque prospicienti il porto di Salerno, nelle immediate vicinanze del molo, ove tuttora trovasi, ha costituito motivo della emanazione della ordinanza di quella capitaneria che, in data 13 gennaio 1979, ha vietato l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi natante nello specchio d'acqua interessato. Mentre il molo, gravemente danneggiato, richiede interventi che non possono essere liberamente effettuati, proprio per la esistenza del relitto che limita gravemente la libera praticabilità delle acque in cui trovasi.

Si tratta, nel caso del naufragio della motonave *Stabia I,* di un altro degli innumerevoli casi di « sinistrosità marittima » dai quali l'Italia è investita (nel Mediterraneo il 25 per cento dei sinistri marittimi avvengono lungo le coste italiane) con una *escalation* che deve essere letta anche attraverso la lente delle responsabilità di chi lascia navigare – privato od ente pubblico che sia – naviglio obsoleto o comunque inadeguato o non idoneo alla navigazione per i più vari motivi: nella fattispecie si incrociano più responsabilità e più livelli di indagine, dalle carenze ed inefficienze di attrezzature indispensabili alla navigazione ai ritardi nel soccorso,

dalle inchieste amministrative ai procedimenti penali già tradottisi in rinvii a giudizio ed in provvedimenti preventivi di restrizioni della libertà personale.

Il recupero del relitto servirà dunque a far piena luce sull'episodio luttuoso e a sollievo per quei familiari delle vittime scomparse che sperano che tra le contorte lamiere della nave possa esser reperita la salma di un loro congiunto.

E forse, onorevoli colleghi, costituirà anche un richiamo a chi, per dolo o per colpa grave, lascia che navighino fino al limite della affondabilità nei mari italiani e del mondo, natanti inidonei e privi di requisiti di sicurezza, fidando nelle carenze o nei ritardi nell'accertamento delle responsabilità.

È per questo che confidiamo nel vostro consenso alla presente proposta di legge che riproduce, quasi senza variazioni, quella presentata già il 28 luglio 1981, col numero 2752 e quelle ripresentate nelle successive legislature. Da allora, le circostanze ulteriormente emerse processualmente hanno consolidato l'urgenza di far chiarezza assoluta sul naufragio, e di consentire finalmente che abbiano l'estremo riposo vittime innocenti, più che del mare, forse degli uomini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare, mercè apposita convenzione approvata con proprio decreto, non soggetto a parere del Consiglio di Stato, a imprese specializzate italiane l'incarico di rimuovere e recuperare il relitto della motonave *Stabia I*, affondata il 4 gennaio 1979 nelle acque prospicienti il porto di Salerno.

2. All'affidamento dell'incarico di cui al comma 1 si provvede in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti per conto dello Stato.

ART. 2.

1. Per le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, con uno stanziamento di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1992. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

ART. 3.

1. Le cose recuperate nel corso dei lavori di rimozione e recupero del relitto di cui all'articolo 1 sono acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvede alla loro eventuale custodia, se richiesta dall'autorità giudiziaria e, comunque, alla vendita, secondo le disposizioni di cui agli articoli 508 e 510 del codice della navigazione, fermo restando il

diritto alla rivalsa nei confronti del proprietario e dell'armatore della motonave *Stabia I,* o suoi aventi causa, delle spese sostenute, al *netto dei ricavi dell'incanto.*

2. Le somme introitate per effetto delle disposizioni del comma 1 sono versate alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 3650 dello stato di previsione dell'entrata.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.